



ALTEC S.p.A.

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Per la Società Aerospace Logistics Technology Engineering Company S.p.A. (di seguito indicata come ALTEC S.p.A.) i principi di trasparenza e correttezza all'interno del contesto aziendale sono fondamentali.

Per questo si impegna ad adottare una specifica procedura in ottemperanza al D.Lgs. n. 24/2023 al fine di agevolare eventuali segnalazioni circa violazioni che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda.

La presente procedura, in attuazione del D.Lgs. 24/2023, ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni (c.d. Whistleblowing) su informazioni relative a violazioni di leggi, regolamenti aziendali, Codice Etico e di Condotta dell'Azienda, Modello Organizzativo 231 e delle ulteriori policy aziendali in materia di trasparenza e correttezza, fornendo al dipendente le indicazioni operative su come effettuare la segnalazione.

SOMMARIO

1. PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	3
2. DESTINATARI	3
3. SEGNALAZIONE.....	4
3.1 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	4
3.2 TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONE	4
3.3 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	4
3.4 CANALI DI SEGNALAZIONE.....	5
3.4.1 CANALE INTERNO.....	5
3.4.2 CANALE ESTERNO DELL'ANAC	6
3.4.3 CANALE ESTERNO DELLA DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	7
4. GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE	7
5. TUTELE E RESPONSABILITA'	8
5.1 OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	9
5.2 DIVIETO DI RITORSIONE	10
5.3 LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA'	11
6. PRIVACY	11
7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	12

1. PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

L'istituto del Whistleblowing nasce per la prevenzione di determinate fattispecie di reato e per la segnalazione di eventuali violazioni del Modello Organizzativo 231.

Il D.Lgs. n.24 del 10 marzo 2023, recante il recepimento della Direttiva UE 1937/2019 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” ha apportato consistenti modifiche al processo di segnalazione rimuovendo i fattori che potrebbero ostacolare e/o disincentivare la segnalazione. La *ratio* della norma è, infatti, quella di tutelare le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o sovranazionali lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’Azienda e di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

Con l’espressione “whistleblower” si fa riferimento al dipendente che rileva una possibile frode, un pericolo o un altro rischio che possa danneggiare colleghi, fornitori, il pubblico, la reputazione dell’Azienda e la segnala agli organi legittimati ad intervenire.

Gli enti del settore privato tenuti a rispettare la disciplina in materia di protezione del segnalante, sono i seguenti:

- soggetti che hanno impiegato nell’ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato (art. 2, lett. q), n. 1);
- soggetti che, pur non avendo impiegato nell’ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, tuttavia, operano nei seguenti settori:
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - tutela dell’ambiente;
 - sicurezza dei trasporti.

Altri enti di diritto privato che rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001 e adottano i Modelli di Organizzazione e Gestione ivi previsti, indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati.

2. DESTINATARI

I soggetti destinatari della procedura sono:

- i vertici aziendali, i componenti degli organi sociali, di controllo e di vigilanza;
- dipendenti, ex dipendenti, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa per l’Azienda;
- azionisti, clienti, partner, fornitori dell’Azienda;
- volontari e tirocinanti;
- chiunque sia in relazione di interesse con l’Azienda.

3. SEGNALAZIONE

3.1 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Ai sensi del D.Lgs. 24/2023 sono oggetto di Segnalazione i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda, commessi nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda con cui il segnalante intrattiene un rapporto giuridico qualificato.

Nello specifico le violazioni possono riguardare:

- illeciti amministrativi, contabili, civili e/o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01;
- violazioni del Modello 231 e delle altre Procedure Aziendali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti od omissioni che vanifichino l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori sovra indicati.

NON rientrano nell'ambito di applicazione della normativa Whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

3.2 TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONE

Segnalazione qualificata: segnalazione nella quale il segnalante esplicita le proprie generalità (nome, cognome, informazioni di contatto).

Segnalazione anonima: segnalazione in cui le generalità del segnalante non vengono esplicitate o non siano individuabili in maniera inequivocabile o non corrispondano ad un individuo esistente o non corrispondano all'effettivo soggetto segnalante. In questo caso si applicherà la presente procedura soltanto laddove la segnalazione sia adeguatamente circostanziata.

Segnalazione diffamatoria e calunniosa: segnalazione infondata ed effettuata con dolo o colpa grave e comunque effettuata al solo fine di diffamare e/o cagionare un danno.

3.3 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve ricomprendere tutti gli elementi utili a consentire al Gestore di compiere le dovute e appropriate verifiche per riscontrare la fondatezza dei fatti segnalati.

Si precisa che una segnalazione è considerata "whistleblowing" se contiene:

- l'espressa dichiarazione da parte del segnalante di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing;
- la volontà del segnalante di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing è desumibile dalla segnalazione;
- la volontà di avvalersi delle tutele che si possa dedurre da comportamenti concludenti, quali ad esempio l'utilizzo della modulistica apposta per le segnalazioni whistleblowing o il richiamo alla normativa in materia.

Diversamente, la segnalazione è da considerarsi "**ordinaria**" e non sarà pertanto soggetta alla presente disciplina.

3.4 CANALI DI SEGNALAZIONE

3.4.1 CANALE INTERNO

Comunicazione scritta o orale, presentata tramite il canale di segnalazione interno (Piattaforma Whistleblowing).

ALTEC S.p.A. per le Segnalazioni ha messo a disposizione i seguenti canali interni:

- piattaforma dedicata ("My Whistleblowing", gestito tramite piattaforma "My Governance", della società MYGO S.r.l.) mediante accesso intranet e sito internet al seguente link <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/ALTEC> con le modalità che si allegano alla presente procedura;
- posta cartacea, ordinaria o a mezzo raccomandata, da inviare presso la sede di ALTEC S.p.A., intestata "all'attenzione del Gestore delle segnalazioni Whistleblowing";
- segnalazione in forma orale: il segnalante può inoltrare attraverso i predetti canali, un file audio o in alternativa può chiedere un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni.

Il Gestore della Segnalazione è tenuto a:

- registrare, classificare, archiviare le segnalazioni;
- rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante, cui richiedere, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute e quindi svolgere l'attività istruttoria necessaria, anche avvalendosi di personale interno o esterno (sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza);
- fornire **riscontro** alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nel caso di riscontro interlocutorio, terminata l'istruttoria, dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante, gli esiti dell'istruttoria, consistenti in:

- archiviazione laddove la Segnalazione risulti infondata, oppure troppo generica, oppure priva dei requisiti minimi per poter avviare ulteriori approfondimenti;
- avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente delle relative risultanze;

- provvedimenti adottati per affrontare la questione;
- rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini;
- effettuare un report contenente le risultanze emerse dall'istruttoria.

Chiunque riceva una segnalazione al di fuori del canale preposto dovrà provvedere a trasmetterla nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento al Gestore delle Segnalazioni preferibilmente tramite il canale di segnalazione interna, rispettando i principi di riservatezza e di protezione dei dati personali, tutelando il segnalante e la sua identità. Della ricezione e trasmissione dovrà essere fornita comunicazione al Segnalante.

I canali di segnalazione, ad eccezione della posta elettronica che non è idonea a garantire la riservatezza, hanno le seguenti **caratteristiche**:

- garanzia della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- garanzia della riservatezza della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione;
- garanzia della riservatezza del contenuto della segnalazione;
- garanzia della riservatezza della relativa documentazione;
- accesso selettivo riservato al solo personale autorizzato;
- rispetto della tutela della riservatezza e la disciplina sul trattamento dei dati personali.

Le suddette garanzie possono essere ottenute anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia. I contenuti dei documenti “cifrati”, ossia di quelli per i quali è stata impiegata la crittografia, sono resi incomprensibili a coloro che vi accedano senza disporre della relativa autorizzazione.

3.4.2 CANALE ESTERNO DELL'ANAC

Posto che il segnalante deve utilizzare in via preferenziale il canale di segnalazione interna, il D.lgs. stabilisce ulteriori canali di segnalazioni al verificarsi di determinate condizioni.

La persona segnalante può effettuare la segnalazione esterna laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è stato attivato o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'Art. 4 del D.lgs. n.24;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'Art. 4 del D.lgs. n.24 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito alla segnalazione ovvero che la segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione può essere effettuata secondo le modalità messe a disposizione sulla pagina web della stessa al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

3.4.3 CANALE ESTERNO DELLA DIVULGAZIONE PUBBLICA

La divulgazione al pubblico è una situazione in cui le informazioni che prima non erano note al grande pubblico sono presentate o divulgate alla popolazione.

La divulgazione pubblica può essere gestita con l'uso di supporti di stampa, della televisione, della radio, di Internet.

La persona segnalante può avvalersi di tale procedura laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, o direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità precedentemente descritte, a cui non è stato dato riscontro nei termini previsti da parte di chi gestisce il canale di segnalazione interna o dall'ANAC;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, quali per esempio quelle in cui:
 - possano essere occultate o distrutte prove;
 - vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul **segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica**, con riferimento alla fonte della notizia.

4. GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE

La Società ha scelto di affidare la gestione del canale di segnalazione a un professionista esterno, avv. Alessandra Peracino Cappuccio.

Il Gestore della Segnalazione:

- possiede il **requisito dell'autonomia**, inteso come imparzialità e indipendenza;
- è autorizzato al **trattamento dei dati personali** da parte della Società;
- è adeguatamente **formato in materia di privacy**;
- dispone di adeguata **formazione professionale sulla disciplina del whistleblowing**, anche con riferimento a casi concreti;
- in ipotesi di **conflitto di interessi** rispetto a una specifica segnalazione, in quanto ad esempio soggetto segnalato o segnalante, si ritiene ricorra una delle condizioni per effettuare una segnalazione esterna ad ANAC, non potendo essere assicurato che alla segnalazione sia dato efficace seguito.

Tutte le segnalazioni sono registrate nel database riepilogativo dei dati delle segnalazioni e della loro gestione. Nel database viene altresì archiviata la documentazione allegata alla segnalazione nonché

quella reperita durante la fase istruttoria. L'accesso al database è consentito solamente al Gestore delle Segnalazioni.

Le segnalazioni vengono preliminarmente analizzate e classificate al fine di valutare quali abbiano le caratteristiche richieste dalla normativa in materia di Whistleblowing e contestualmente vengono fornite al segnalante le comunicazioni e le informazioni come descritte nel punto 3.4.1..

In considerazione degli esiti della prima fase di analisi il Gestore valuterà se:

- chiudere la segnalazione in quanto: generica, o non adeguatamente circostanziata; palesemente infondata; riferita a fatti passati già oggetto di attività istruttoria già conclusa e per la quale non vi sono nuovi elementi che renderebbero necessario un approfondimento; dalla prima analisi non emergono elementi tali da proseguire con la fase istruttoria; circostanziata ma non verificabile e cioè non risulta possibile sulla base degli strumenti di analisi a disposizione procedere con ulteriori approfondimenti per verificare la fondatezza della segnalazione;
- procedere con la fase istruttoria che ricomprende: audit sui fatti segnalati; convocazione e audizione del segnalante nonché delle persone informate sui fatti; richiesta ai soggetti coinvolti di relazioni e informative e/o documenti; avvalersi di esperti o periti esterni.

Al termine della fase istruttoria il Gestore chiuderà la segnalazione predisponendo un report riportante un giudizio di ragionevole fondatezza/infondatezza della segnalazione, l'esito dell'attività istruttoria ed eventuali indicazioni in merito alle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali esaminati. L'esito dell'istruttoria verrà tempestivamente comunicato alle competenti Funzioni Aziendali cosicché l'Azienda possa agire con tempestività e immediatezza, attraverso misure e provvedimenti sanzionatori adeguati e proporzionati, tenuto conto della gravità nonché della rilevanza penale di tali atti, attivandosi con le dovute comunicazioni alle Autorità competenti.

L'esito di una segnalazione palesemente infondata verrà comunicato alla Funzione Human Resources affinché valuti le opportune iniziative da intraprendere nei confronti del segnalante che abbia agito con dolo o colpa grave al solo scopo di ledere la reputazione dell'Azienda o di danneggiare e/o recare pregiudizio alla persona segnalata.

Il gestore del **canale di segnalazione**, in ogni caso, trasmette una relazione semestrale sull'attività svolta e si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione e all'ODV il riscontro di un comportamento illecito.

5. TUTELE E RESPONSABILITA'

Nei confronti delle persone segnalanti, in conformità alle previsioni di cui all'Art. 16 del D.lgs. n.24 "Condizioni per la protezione della persona segnalante", la Società adotta le misure di protezione previste di cui ai punti successivi, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'Art.1 del d.lgs. n.24;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo le modalità previste;
- i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione;
- salvo quanto previsto dall'Art. 20 (limitazioni della responsabilità), quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare;
- la disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 (Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna).

5.1 **OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

L'identità del segnalante e di tutti gli elementi presenti nella segnalazione da cui si possa ricavare l'identità del soggetto non può essere rivelata a persone diverse dal Gestore della Segnalazione, salvo che lo stesso segnalante non abbia dato il suo espresso consenso alla divulgazione.

ALTEC S.p.A. assicura discrezione e riservatezza nell'intero processo di gestione delle segnalazioni, dalla fase di ricezione a quella istruttoria e conclusiva. Sono fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare tali nominativi (ad esempio su richiesta dell'Autorità Giudiziaria). Precisamente il d.lgs. 24/2023 prevede che:

- le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;
- in caso di procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- in caso di procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

- in caso di procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso alla rivelazione della propria identità da parte della persona segnalante;
- è dato avviso alla persona segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta;
- i soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante;
- la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- ferma la previsione dei punti precedenti, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, per l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

5.2 DIVIETO DI RITORSIONE

Sono nulli il licenziamento, il mutamento di mansioni, l'adozione di misure disciplinari nonché qualsiasi altro comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere dall'Azienda in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare un danno ingiusto alla persona segnalante.

Le misure di protezione dalle ritorsioni nei confronti del segnalante si estendono al facilitatore, alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente, agli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché gli enti che operano nel suo contesto lavorativo.

Il segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritenga di aver subito.

La tutela da ritorsione non si applica nei confronti del segnalante la cui responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, sia stata accertata. In questo caso alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

5.3 LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA'

L'Art. 20 del D.Lgs. 24/2023 prevede le seguenti limitazioni della responsabilità:

- non è punibile l'Ente o la persona che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'Art. 1, comma 3 (informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali), o relative alla tutela del diritto d'autore, o alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e nel caso in cui la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sia stata effettuata ai sensi dell'Art.16 (Condizioni per la protezione della persona segnalante);
- quando ricorrono le ipotesi di cui al punto precedente è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa;
- salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni, o per l'accesso alle stesse;
- in ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o alla divulgazione pubblica, o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione. La Società, rientrando nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 e avendo adottato i relativi Modelli di Organizzazione e Gestione, prevede specifiche sanzioni nei confronti di coloro che si accerta essere responsabili degli illeciti suddetti, attraverso il sistema disciplinare adottato ai sensi dell'Art. 6, comma 2, lettera e), dello stesso decreto 231/2001.

6. PRIVACY

Il trattamento dei dati trova origine nell'adempimento di un obbligo normativo derivante dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche, nonché dal D.Lgs. 24/2023.

Il Titolare del Trattamento è ALTEC S.p.A. con sede legale in Torino, C.so Marche 79, P.I. 08191770018.

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alle norme sopra citate, nonché in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

La tutela dei dati è garantita al segnalante nonché alle persone coinvolte nella segnalazione e/o nell'istruttoria.

I dati personali che non sono utili al trattamento di una segnalazione o che siano raccolti accidentalmente, sono tempestivamente cancellati.

I dati raccolti sono conservati per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data dell'esito della procedura di segnalazione.

Ai possibili interessati viene resa un' informativa dettagliata sul trattamento dei dati reperibile sul sito internet <https://www.altecspace.it> .

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

In conformità alle previsioni di cui all' Art. 14 del D.Lgs. n.24 “Conservazione della documentazione” la Società disciplina le condizioni per una corretta gestione della documentazione inerente alle segnalazioni come segue:

- le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n.24 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018;
- se per la segnalazione si utilizza un sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione;
- se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione;
- quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.